

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4923

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PINTO, FOLLIERI, CASTELLANI Pierluigi,
PALUMBO, VERALDI, RUSSO, CALVI e FASSONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 2000

—————

Nuove norme sul patrocinio a carico dello Stato

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 24 della Costituzione solennemente afferma: «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari».

Secondo unanime lezione dottrina la nostra Costituzione, con la norma riportata, ha inteso introdurre un vero e proprio obbligo per lo Stato di garantire realmente ed effettivamente a tutti l'esercizio del diritto di difesa ed assicurare a ciascuno la possibilità di chiedere l'intervento del giudice per l'accertamento della posizione giuridica soggettiva che si intende far valere. Ed in effetti l'espressione della norma costituzionale sopra riportata «tutti possono agire in giudizio..» non enuncia una mera possibilità d'iniziativa che non avrebbe meritato un così solenne e puntuale riferimento, ma va letta nel senso che tutti devono essere in concreto posti in grado di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e dei propri interessi.

È, peraltro, evidente il nesso normativo tra l'articolo 24 e l'articolo 3 della Costituzione, poiché la garanzia di una effettiva assistenza legale per i non abbienti rappresenta uno degli obblighi dello Stato diretti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Da tale nesso normativo emerge altresì una forte caratterizzazione del diritto di difesa, che si esprime non soltanto nella sua natura costituzionale come diritto insuscettibile di limitazioni, bensì anche come diritto sociale, in relazione

al quale, pertanto, insorgono obblighi di fare da parte dello Stato. Né può nutrirsi dubbio ragionevole in ordine al fatto che un'autentica democrazia non può contentarsi di proclamare in astratto i diritti fondamentali del cittadino, ma deve preoccuparsi di garantire i mezzi concreti per il loro esercizio, riconoscendo realmente a tutti, nelle forme di un diritto di libertà positiva, la possibilità di tutela giudiziaria mediante una conveniente assistenza degli indigenti.

L'effettività del diritto di difesa trova peraltro un suo importante riconoscimento non soltanto nella nostra Suprema Carta, ma anche nel patto internazionale relativo ai diritti civili e politici firmato a New York il 19 dicembre 1966, reso esecutivo dallo Stato italiano con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950) e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.

L'articolo 14, comma 3, lettera d), del patto di New York riconosce infatti il diritto di «ogni persona accusata di un reato (...) ad avere l'assistenza di un difensore di sua fiducia; se essa è priva di difensore, ad essere informata del suo diritto di averlo, e ogni volta che l'interesse della giustizia lo esiga a vedersi attribuito di ufficio un difensore senza oneri se esso non ha i mezzi per pagarlo». Analogamente la citata Convenzione, all'articolo 6, comma 3, lettera c), riconosce a ciascun accusato il diritto, «se non ha i mezzi per remunerare un difensore, di essere assistito gratuitamente da un difensore d'ufficio».

Più di recente, anche nel Progetto di Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea si stabilisce (articolo 47) che «a coloro che

non dispongano di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia».

Nonostante la solennità e l'importanza dei riferimenti normativi occorre registrare nel nostro Paese un ritardo non più ammissibile in ordine alla tutela ed al riconoscimento effettivo del diritto delle persone alla difesa in giudizio, con riferimento agli oneri economici che l'esercizio di tale diritto comporta. In altri termini, i costi del processo limitano, contengono e quindi negano il corretto esercizio del diritto di difesa, di guisa che il diritto costituzionale di cui all'articolo 24 della Suprema Carta dello Stato non è realmente garantito.

La difesa in giudizio dei non abbienti trova oggi la sua disciplina normativa nel testo approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, recante la legge sul gratuito patrocinio; negli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 11 agosto 1973, n. 533, recante la disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie - nella parte relativa alle disposizioni sulla gratuità del giudizio e sul patrocinio statale - e, infine, nella legge 30 luglio 1990, n. 217, recante l'istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti.

La legge sul gratuito patrocinio, approvata con regio decreto n. 3282 del 1923, che pur consta di 43 articoli, può essere condensata nel disposto dell'articolo 1: «Il patrocinio gratuito dei poveri è un ufficio onorifico ed obbligatorio della classe degli avvocati e dei procuratori». Essa ha peraltro consentito l'accesso al gratuito patrocinio ad un numero limitatissimo di persone, percentualmente quantificato nelle statistiche sempre al di sotto dell'unità. Detta normativa, infine, rimane tuttora in vigore nei procedimenti esclusi dalla legge n. 533 del 1973 e dalla legge n. 217 del 1990.

La legge n. 533 del 1973 assicura il patrocinio dello Stato «per le controversie di cui

agli articoli 409 e 442 del codice di procedura civile», ovvero in relazione alle controversie in materia di lavoro e di previdenza e pone come requisiti per l'accesso alla prevista provvidenza il reddito annuo non superiore a lire due milioni e la non manifesta infondatezza delle ragioni che si intendono far valere. Il tetto reddituale, inoltre, non risulta essere stato mai aggiornato.

La legge n. 217 del 1990 ha disciplinato organicamente il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali con riferimento alla difesa degli imputati e nei procedimenti civili con riferimento alle parti danneggiate dal reato. Recitano, infatti, i commi 1 e 2 dell'articolo 1: «1. È assicurato il patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale ovvero penale militare per la difesa del cittadino non abbiente, imputato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria. 2. Il patrocinio è altresì assicurato nei procedimenti civili relativamente all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reato, sempreché le ragioni del non abbiente risultino non manifestamente infondate».

Anche quest'ultima normativa individua un limite minimo di reddito quale requisito per usufruire del diritto, limite allo stato indicato in lire 10.890.000 in virtù di adeguamento disposto con decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280, del 30 novembre 1995.

La legge citata, inoltre, ha introdotto un procedimento di accertamento dei requisiti estremamente complesso. Il risultato è un clamoroso fallimento anche di questa normativa. I dati sull'applicazione nei primi quattro anni di vita sono eloquenti. Si è calcolato, infatti, che dal 1990 al 1994 solo 20 mila persone, tra imputati e parti civili, hanno avuto accesso al patrocinio a spese dello Stato, pari a circa l'1 per cento dei «clienti» della giustizia penale.

Questo sistema finisce, in taluni casi, addirittura con il favorire l'accesso al gratuito patrocinio a quanti, titolari nominali di redditi esigui, hanno in realtà la disponibilità di cospicui patrimoni, spesso di provenienza illecita. Proprio al fine di reprimere tale fenomeno - ma, forse, introducendo ulteriori appesantimenti delle procedure - la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001) ha previsto la possibilità che vengano compiute più accurate indagini, precedenti e successive all'ammissione al gratuito patrocinio, relative alle condizioni patrimoniali dei richiedenti, specialmente in ordine ai possibili profitti provenienti da attività delittuose. La legge ha, inoltre, previsto l'intervento attivo del pubblico ministero nel corso del procedimento di ammissione al gratuito patrocinio.

L'istituto del gratuito patrocinio è dunque, nella realtà, quasi inesistente. Non deve pertanto stupire la circostanza che il nostro Paese abbia subito le condanne della Corte europea per la violazione del terzo comma dell'articolo 6 della Convenzione (innanzi citato). Ciò è accaduto, a titolo di esempio, con le sentenze del 13 maggio 1980, del 5 aprile 1984, del 18 febbraio 1991 e del 28 agosto 1991.

Due sono le opzioni sistematiche sulle quali fondare una disciplina generale del patrocinio gratuito avanti ad ogni giurisdizione, disciplina generale alla quale peraltro il legislatore si era impegnato già nel 1990, in occasione della predisposizione della citata legge n. 217, particolarmente dettando la norma contenuta nel comma 7 dell'articolo 1.

Secondo una prima opzione il sistema di gratuito patrocinio dovrebbe organizzarsi secondo moduli privatistici di assistenza legale, collegati al finanziamento parziale ovvero totale a carico dello Stato, per quelle controversie il cui onere incida in modo notevole sul reddito delle persone. Avuto riguardo ad una seconda opzione il patrocinio gratuito a carico dello Stato dovrebbe essere assicu-

rato da uffici pubblici di difesa giudiziaria ovvero extragiudiziaria.

La seconda soluzione appare allo stato godere di consensi minori rispetto alla prima ed appare altresì, politicamente, di difficile praticabilità.

La presente proposta di legge si muove, pertanto, sviluppando i principi della prima ipotesi ed intende colmare una grave lacuna del nostro ordinamento.

Lacuna tanto più evidente e fonte di ingiustizia ove si consideri l'intervenuta evoluzione segnata dalla riforma dell'articolo 111 della Carta Costituzionale che ha espressamente sancito il diritto di ogni persona accusata di reato di disporre del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa.

Né va trascurato l'ulteriore, significativo impulso recato al tema dalla recente legge 7 dicembre 2000, n. 397 sulle «indagini difensive» che, ampliando concretamente i poteri della difesa in tutte le fasi e i gradi del processo, in particolare nel complesso «snodo» rappresentato dalle indagini preliminari e realizzando l'auspicato principio delle «armi pari» tra pubblico ministero e difesa, comporta costi, anche privati, più elevati e non ammette, perciò, discriminazioni nella posizione degli indagati per ragioni economiche, sociali e di censo, ma postula la concreta possibilità per tutti, e quindi anche per i non abbienti, di avvalersi di uguali mezzi e strumenti di difesa.

L'articolato che si propone intende, pertanto, apprestare gli opportuni strumenti affinché l'istituto del patrocinio a spese dello Stato possa trovare concreta, corretta e trasparente applicazione riconoscendo a quanti si trovano in oggettiva comprovata situazione di non abbienza il diritto di credere alla giustizia. In questo contesto di penetrante funzionalizzazione - da un lato all'effettività del diritto alla difesa e - dall'altro - di concreta e non burocratica verifica della ricorrenza dei requisiti di reddito individuati dal disegno di legge vanno, pertanto, inquadrate

quelle previsioni che impongono alle Commissioni per il patrocinio a carico dello Stato di chiedere accertamenti, ovvero di accertare esse stesse, al fine di garantire a tutti gli istanti la parità di trattamento, la reale capacità patrimoniale del richiedente. Le previsioni che si propongono, pertanto, assorbono anche quelle introdotte dall'articolo 152 della «legge finanziaria 2001».

Corre l'obbligo, infine, di sottolineare che nella redazione del presente disegno di legge

si è tenuto conto di numerosi contributi che da alcuni anni, dentro e fuori le aule parlamentari, prospettano un complessivo ripensamento della materia.

Si confida, in conclusione, che, apportando ogni migliorativo contributo, il Senato della Repubblica voglia esaminare con sollecitudine ed approvare il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Commissione per il patrocinio a carico dello Stato)

1. Presso ogni tribunale di capoluogo di provincia è istituita la commissione per la concessione del patrocinio a carico dello Stato, di seguito denominata «commissione».

2. La commissione è formata da un magistrato di grado non inferiore a quello di consigliere di corte di appello, nominato dal presidente del tribunale, che la presiede, da un avvocato nominato dal consiglio dell'ordine del capoluogo, sentiti i consigli dell'ordine che operano nella provincia, e da un funzionario del Ministero delle finanze designato dall'ufficio territoriale del medesimo Ministero.

3. La commissione dura in carica quattro anni e delibera a maggioranza dei suoi componenti.

4. Le adunanze della commissione sono stabilite dal presidente con frequenza e con modalità tali da assicurare la sollecita definizione dei casi ad essa sottoposti.

Art. 2.

(Procedimenti presso la commissione)

1. Per essere ammessi al patrocinio a carico dello Stato ai sensi della presente legge gli interessati propongono istanza in carta libera alla commissione della provincia del luogo di residenza, esponendo i termini della controversia giudiziaria in relazione alla quale chiedono di essere difesi ed indicando il difensore della cui opera intendono avvalersi.

2. Alla domanda di cui al comma 1 sono allegati la denuncia dei redditi, lo stato di famiglia ed ogni altro documento ritenuto utile.

3. La commissione, ricevuta la domanda, e disposta la trasmissione della stessa al pubblico ministero può ordinare l'esibizione di ulteriori documenti, disporre la comparizione dell'istante o di persona delegata, richiedere informazioni ed accertamenti fiscali e patrimoniali a pubbliche amministrazioni e forze di polizia, anche municipali. A seguito di espressa e motivata istanza del pubblico ministero, la commissione chiede preventivamente al questore, alla direzione investigativa antimafia (DIA) e alla direzione nazionale antimafia (DNA) nonchè eventualmente agli altri soggetti indicati nell'articolo 6, comma 6, le informazioni necessarie e utili sui soggetti richiedenti relative alle loro condizioni patrimoniali, al loro tenore di vita e ai possibili profitti tratti da eventuali attività delittuose.

4. La commissione, accertata la sussistenza della necessità di difesa, la non manifesta infondatezza delle ragioni che si intendono far valere, nonchè la ricorrenza dei requisiti di cui all'articolo 5, sentito il pubblico ministero, esaminati gli atti e i documenti da quest'ultimo prodotti, delibera senza ritardo l'ammissione del soggetto al patrocinio a carico dello Stato, determinando, nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, la quota a suo carico, e designa il difensore indicato dall'interessato ovvero, in assenza di indicazione di parte, un avvocato iscritto nell'albo, di cui all'articolo 3. Il provvedimento che accoglie l'istanza di cui al comma 1 o che nega l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato è notificato all'interessato e al pubblico ministero.

5. La commissione, con la stessa deliberazione di cui al comma 4, liquida in favore dell'istante una somma, immediatamente esigibile presso gli uffici finanziari periferici dello Stato, a titolo di anticipazione delle spese di giudizio.

6. Lo straniero, ove la documentazione indicata dai commi 2 e 3 non sia prevista dall'ordinamento dello Stato di cui ha la cittadinanza, deve allegare all'istanza l'attestato di tale mancata previsione, rilasciato dalle autorità consolari del suo Stato e l'autocertificazione sostitutiva dei dati riportati nei certificati richiesti al cittadino, di cui al presente articolo, secondo le modalità e con le sanzioni previste dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, dalla legge 16 giugno 1998, n. 191, e dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.

Art. 3.

(Elenco degli avvocati per il patrocinio a carico dello Stato)

1. Presso ogni consiglio dell'ordine è istituito l'elenco degli avvocati per il patrocinio a carico dello Stato.

2. L'elenco è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti, previsti dal comma 3.

3. L'inserimento nell'elenco è deliberato dal consiglio dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:

- a) attitudine ed esperienza professionale;
- b) assenza di sanzioni disciplinari;
- c) anzianità professionale non inferiore a sei anni.

4. L'inserimento nell'elenco è revocato ove intervenga una sanzione disciplinare.

5. L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, ed è reso pubblico mediante deposito presso la cancelleria del tribunale.

Art. 4.

(Sostituzione del difensore)

1. L'istante ammesso al patrocinio a carico dello Stato, qualora venga meno il rapporto fiduciario con l'avvocato designato ai sensi della presente legge, può rivolgere motivata istanza alla commissione per una nuova designazione.

2. La commissione provvede ai sensi dell'articolo 2.

Art. 5.

(Requisiti per l'ammissione al patrocinio)

1. Ha diritto al patrocinio a carico dello Stato chi intende chiedere una difesa giudiziaria il cui prevedibile onere sia superiore al 20 per cento del reddito annuo proprio e dei familiari conviventi. In tale caso la quota di spesa ammessa a rimborso è pari alla metà.

2. Se la percentuale di cui al comma 1 è superiore al 30 per cento del reddito, è ammesso il rimborso dell'intera spesa.

3. Non possono accedere al patrocinio a carico dello Stato coloro i quali:

a) dispongono direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, di un reddito annuo superiore a lire quaranta milioni;

b) sono stati condannati, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale;

c) hanno un tenore di vita oggettivamente contrastante con l'importo del reddito familiare denunciato.

4. La somma di lire quaranta milioni di cui al comma 3, lettera *a)*, è rivalutata ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia sulla base del tasso di svalutazione monetaria registratosi nello stesso periodo.

5. L'onere prevedibile dell'attività difensiva è calcolato dalla commissione con riferimento alle spese previste dalla legge ed agli onorari medi previsti per gli atti di difesa e assistenza legale per la quale è stato richiesto il patrocinio a carico dello Stato.

Art. 6.

(Delibere e poteri della commissione)

1. L'ammissione al patrocinio a carico dello Stato è valida per ogni grado e per ogni fase del procedimento e per tutte le eventuali procedure, connesse ed incidentali.

2. Nel procedimento penale ovvero penale militare l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato è assicurata per la difesa del cittadino non abbiente indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

3. Nel procedimento penale ovvero penale militare chi è ammesso al patrocinio a carico dello Stato può nominare, oltre al difensore di fiducia:

a) un secondo difensore di fiducia, nei casi in cui trovino applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11, per la partecipazione a distanza al procedimento penale dell'indagato, dell'imputato o del condannato;

b) un consulente tecnico residente nel distretto di corte d'appello nel quale pende il procedimento.

4. In detti procedimenti il difensore dell'interessato può altresì nominare un sostituto o un investigatore privato autorizzato residente nel distretto di corte d'appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento, al fine di svolgere le attività di cui all'articolo 327-*bis* del codice di procedura penale.

5. Nei casi d'urgenza il presidente della commissione può concedere in via provviso-

ria l'ammissione al patrocinio, con riserva degli ordinari accertamenti. In caso di mancata ratifica da parte della commissione del provvedimento provvisorio di ammissione, la revoca ha effetto retroattivo, salvo rivalsa dello Stato per gli eventuali esborsi in base ad esso effettuati.

6. Nel caso che lo reputi necessario, e ove sia possibile in relazione alla singola fattispecie, la commissione, prima di deliberare ovvero successivamente ai fini di quanto previsto dall'articolo 7, può ordinare l'esibizione di documenti alle parti interessate e a terzi soggetti pubblici o privati, nonché la comparizione personale delle parti per chiarimenti e per accertamenti anche di natura patrimoniale e fiscale, avvalendosi delle pubbliche amministrazioni, delle forze di polizia e della Guardia di finanza.

7. Se, nel corso degli accertamenti di cui al comma 6 la commissione constata irregolarità, illeciti o ritardi ingiustificati da parte dei soggetti privati o pubblici, ne fa senza indugio rapporto alla procura della Repubblica.

Art. 7.

(Documentazione)

1. Chi è ammesso al patrocinio a carico dello Stato deve annualmente, ove il procedimento sia tuttora in corso, presentare alla commissione la denuncia dei redditi e il certificato di stato di famiglia al fine di consentire il controllo del permanere delle condizioni per fruire del patrocinio. In luogo di tali documentazioni l'interessato può produrre dichiarazione sostitutiva.

2. L'omessa presentazione della documentazione o della dichiarazione sostitutiva determina la decadenza dal diritto al patrocinio che deve essere dichiarata d'ufficio e comunicata immediatamente all'interessato il quale, nel termine di decadenza di cinque giorni, può produrre, in sanatoria, la documentazione o dichiarazione sostitutiva.

3. Se nel corso del giudizio l'istante ammesso al patrocinio, subisce variazioni del reddito familiare tali da far venire meno il suo diritto, la commissione provvede alla revoca del provvedimento di ammissione qualora i requisiti reddituali, in relazione al costo presumibile della controversia, lo consentano.

4. La commissione può, in ogni caso, promuovere d'ufficio accertamenti per verificare la permanenza dei requisiti per il gratuito patrocinio, avvalendosi degli organi indicati all'articolo 2, comma 3.

Art. 8.

(Modalità di pagamento del difensore, del consulente tecnico e dell'investigatore privato)

1. Con regolamento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, determina le procedure di anticipazione e di pagamento delle spese e degli onorari a carico dello Stato, di recupero di spese ed onorari nell'ipotesi di esito favorevole delle controversie e di condanna della controparte non assistita alla rifusione delle stesse, di cui alla presente legge, nonché le modalità di formazione e costituzione degli uffici amministrativi di supporto delle commissioni, che devono essere costituiti unicamente da personale distaccato dalle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Art. 9.

(Ammissione all'accollo del patrocinio)

1. Gli enti, le istituzioni pubbliche, le fondazioni, le associazioni legalmente riconosciute e le persone fisiche che intendono assumersi in tutto o in parte gli oneri finanziari del singolo patrocinio, devono comunicarlo

formalmente alla commissione, specificando la giurisdizione e il tipo di procedimento per i quali l'obbligo è assunto, nonché l'importo annuo per il quale si obbligano.

2. Alla comunicazione, di cui al comma 1, deve essere allegata fideiussione di idoneo istituto bancario per l'importo per il quale è assunto l'obbligo e l'indicazione delle modalità di pagamento degli oneri difensivi, accertati ai sensi della presente legge.

3. La commissione, valutate la congruità e l'affidabilità dell'offerta di assunzione degli oneri del patrocinio e le relative modalità di pagamento ammette l'offerta, entro i limiti del suo importo annuo.

4. Quando gli oneri difensivi superino l'importo di cui al comma 3, per la parte eccedente si applicano gli altri criteri di rimborso previsti dalla presente legge.

Art. 10.

(Agevolazioni per i soggetti che si accollano il patrocinio)

1. Dopo la lettera *l*-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente:

«*l*-ter) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi degli ammessi al patrocinio a carico dello Stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è inserito il seguente:

«*2-bis*. Alle erogazioni liberali in denaro di enti o di istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute effettuate per il pagamento delle spese di difesa degli ammessi al patrocinio a carico dello Stato, non si applica il limite di cui al

comma 1 anche quando l'erogatore non abbia le finalità statutarie istituzionali di cui al medesimo comma 1».

Art. 11.

(Sanzioni)

1. L'avvocato il quale, essendone a conoscenza, ometta di riferire alla commissione l'insussistenza dei requisiti per l'ammissione ovvero per il mantenimento del patrocinio può essere sospeso dall'attività professionale, con deliberazione del consiglio dell'ordine, per un tempo da tre mesi a un anno.

2. L'avvocato, il consulente tecnico ovvero il perito che richiede ovvero riceva compensi dalla parte rappresentata oltre quelli previsti dalla presente legge, è sospeso dall'attività professionale, con deliberazione del consiglio professionale di appartenenza, per un tempo da quattro mesi ad un anno.

Art. 12.

(Abrogazioni)

1. La legge 30 luglio 1990, n. 217, il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, ed i commi 2 e 3 dell'articolo 152 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono abrogati.

Art. 13.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi per l'anno 2001, lire 15 miliardi per l'anno 2002 e lire 20 miliardi per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della pro-

grammazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore centottanta giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

